



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI

Ufficio federale della sanità pubblica UFSP

Unità di direzione assicurazione malattia e infortunio
Divisione Prestazioni assicurazione malattia

Commento alle modifiche dell'allegato 1a dell'ordinanza sulle prestazioni (OPre) del 30 novembre 2020 valide dal 1° gennaio 2021 ([RU 2020 6327](#), n° 163 del 21 dicembre 2020)

Indice

1. Introduzione	3
2. Modifiche dell'allegato 1a OPre (ambulatoriale prima di stazionario)	3
Aggiornamento annuale rimandi nelle tabelle sotto numeri I e II allegato 1a OPre.....	3

1. Introduzione

Nell'ordinanza sulle prestazioni (OPre; RS 832.112.31) e relativi allegati sono designate le prestazioni remunerate dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS). Il Dipartimento federale dell'interno (DFI) ha la competenza di adattare di volta in volta l'OPre e i relativi allegati alle nuove circostanze, tenendo conto delle valutazioni e raccomandazioni delle commissioni consultive competenti, vale a dire la Commissione federale delle prestazioni generali e delle questioni fondamentali (CFPF), la Commissione federale delle analisi, dei mezzi e degli apparecchi (CFAMA) con le relative Sottocommissioni Mezzi e apparecchi (CFAMA-EMAp) e Analisi (CFAMA-EA) nonché la Commissione federale dei medicinali (CFM).

2. Modifiche dell'allegato 1a OPre (ambulatoriale prima di stazionario)

Aggiornamento annuale rimandi nelle tabelle sotto numeri I e II allegato 1a OPre

Dal 1° gennaio 2019 si applica il principio «ambulatoriale prima di stazionario» ai sensi dell'ordinanza sulle prestazioni (art. 3c OPre). L'«elenco degli interventi elettivi da eseguire in linea di principio ambulatorialmente» è riportato nelle tabelle sotto numero I dell'allegato 1a OPre.

Gli interventi concreti sono designati nell'elenco mediante i codici CHOP (CHOP = Classificazione Svizzera degli Interventi Chirurgici, contenente le procedure codificate per definire le prestazioni mediche specifiche fornite per i trattamenti ospedalieri). Il catalogo delle procedure CHOP viene aggiornato ogni anno al 1° gennaio dall'Ufficio federale di statistica (UST). Pertanto anche l'allegato 1a OPre deve essere aggiornato con la stessa frequenza, o per lo meno il rimando alla versione vigente del catalogo CHOP.

Dalla verifica condotta dall'UFSP agli adeguamenti apportati dall'UST al catalogo delle procedure CHOP non sono emerse altre modifiche pertinenti per l'elenco degli interventi..

Sotto numero II dell'allegato 1a OPre è stato inoltre adeguato il rimando alla nuova versione 2020 dell'ICD-10-GM (classificazione statistica internazionale delle malattie e dei problemi di salute associati, German Modification). In Svizzera viene ripresa una nuova versione dalla Germania ogni due anni e rimane valida anche per l'anno successivo.